

## **DECRETO LEGGE**

Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTI** gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

**RITENUTA** la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare un più efficace servizio di soccorso tecnico urgente svolto da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

**CONSIDERATA** la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un aumento dell'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in rapporto alle esigenze operative del Corpo stesso ed in vista della progressiva sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva connessa alla sospensione anticipata del servizio di leva;

**CONSIDERATA** altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le misure necessarie per garantire il servizio di soccorso urgente nelle isole esposte a particolari condizioni ambientali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del... ..

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica

#### **EMANA**

Il seguente decreto legge:

#### **Art.1**

##### *Riconoscimento indennità speciale*

1. AL personale del settore operativo del Corpo nazionale di vigili del fuoco , addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa esistente in materia, con esclusione del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, è corrisposta una speciale indennità, rapportata alla effettiva presenza in servizio, da attribuire secondo modalità fissate nel contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

#### **Art.2**

##### *Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la parziale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari volontari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, si provvede la distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n.24 del 27 marzo 1998. per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n.92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n.350 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

### **Art.3**

#### *Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria*

1. Per garantire il servizio antincendio e soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e Pantelleria, il Ministro dell'Interno, nell'ambito dei programmi di assunzione autorizzati ai sensi delle norme vigenti, può bandire, per il profilo professionale di vigile del fuoco, concorsi pubblici riservati ai residenti da almeno tre anni in ciascuna di tali isole, a copertura dei posti disponibili nelle relative sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Ministero dell'Interno, nell'ambito dei programmi di assunzione autorizzati ai sensi delle normative vigenti, procede ad assunzioni di personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al primo comma, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale; bandito con decreto del Ministro dell'Interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al primo comma, ivi residenti e con età non superiore a 37 anni, ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.
3. Il personale assunto ai sensi del primo comma e secondo comma non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni”.

## **Art.4**

### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, quantificati nella misura massima di 10 milioni di euro, si provvede rispettivamente per gli anni 2004, 2005 ed a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base, fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accorpamento relativo al Ministero dell'Interno.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 2 determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.222.000 euro per l'anno 2004, 15.750.000 euro per l'anno 2005 e 16.000.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito della unità previsionale di base, fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.